

444

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Dati concernenti aziende in difficoltà con conseguenti rischi sul piano dell'occupazione e degli adempimenti fiscali)	24
Missioni vevoli nella seduta del 24 marzo 2004	3	(Sezione 4 – Interpretazione delle norme concernenti l'ordine di precedenza nei trasferimenti del personale docente e del personale Ata portatore di <i>handicap</i>)	24
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 5 – Introiti realizzati dallo Stato a seguito del recente condono edilizio)	26
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 6 – Tutela degli inquilini degli immobili dell'Agenzia del demanio acquistati dalla società Fintecna)	27
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 7 – Data delle consultazioni elettorali amministrative ed europee)	28
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 8 – Integrazione del bando di concorso per uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale del 28 febbraio 2004)	28
Progetti di legge nn. 310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-E-R	6	Disegno di legge S. 2791 (approvato dal Senato) n. 4828	30
(Sezione 1 – Ordini del giorno)	6	(Sezione 1 – Articolo 1)	30
Interrogazioni a risposta immediata	23	(Sezione 2 – Articolo 2)	30
(Sezione 1 – Crisi del comparto agrumicolo siciliano)	23	(Sezione 3 – Articolo 3)	32
(Sezione 2 – Iniziative per rilanciare l'industria siciliana)	23		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 4 — Articolo 4)	33	(Sezione 2 — Articolo unico; articoli del decreto-legge)	34
(Sezione 5 — Articolo 5)	33	(Sezione 3 — Modificazioni apportate dal Senato)	36
Disegno di legge di conversione S. 2720 (approvato dal Senato) n. 4781	34	(Sezione 4 — Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	38
(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	34		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 24 marzo 2004.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Coronella, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, Moroni, Mosella, Pecoraro Scanio, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Russo Spena, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Villari, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Cima, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, Mosella, Mussi, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigia-

como, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 marzo 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DELL'ANNA: « Istituzione del Parco archeologico di Serra Cicora » (4835);

SERENA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle dazioni illecite relative alla vicenda Parmalat » (4836);

ONNIS ed altri: « Modifiche agli articoli 640 e 643 del codice penale in materia di truffa a danno di anziani e di circonvensione di incapaci » (4837);

ZANETTA: « Disposizioni concernenti il personale e le strutture del Corpo forestale dello Stato in attuazione della legge 6 febbraio 2004, n. 36 » (4838);

GARNERO SANTANCHÈ ed altri: « Incentivi per favorire l'elezione di donne al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, al Parlamento europeo e ai consigli regionali » (4839).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 23 marzo 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 2817. — Senatori Antonino CARUSO ed altri: « Modifica dell'articolo 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4834).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

ROMANO ed altri: « Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa » (4524) *Parere delle Commissioni II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IV Commissione (Difesa):

D'AGRO' ed altri: « Disposizioni per la celebrazione del sessantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione » (4686) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

IX Commissione (Trasporti):

GIBELLI: « Disposizioni per favorire l'uso di navi a doppio scafo e la costruzione di navi specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare, nonché la sostituzione di unità navali adibite ai servizi di linea » (4775) *Parere delle Commis-*

sioni I, V, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.

Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive):

LETTIERI ed altri: « Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di società di revisione dei conti » (4785) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XIV.*

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 12 marzo 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: BURTONE ed altri n. 9/4102/5 e LA RUSSA ed altri n. 9/4102/6, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 luglio 2003 e FOTI ed altri n. 9/4102/7, accolto dal Governo nella medesima seduta, concernenti, rispettivamente, agevolazioni fiscali a favore dei residenti nella provincia di Catania colpiti dall'attività eruttiva dell'Etna e proroga del termine relativo all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettere del 24 febbraio 2004, dell'8 marzo 2004 e del 9 marzo 2004, ha trasmesso cinque note relative all'attuazione data,

per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea DI LUCA n. 9/3450/5, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2002, concernente le acque di scarico della rete di distribuzione dei carburanti; CÈ ed altri n. 9/3688/6, accolto dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 20 marzo 2003, concernente criteri per l'installazione ed il potenziamento degli impianti elettrici; MILANATO ed altri n. 9/1984/152, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001, concernente l'iscrizione nel registro degli esercenti per sagre e fiere; alle risoluzioni in Assemblea PECORARO SCANIO ed altri n. 6/00077, modificata ed in parte accolta come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 1° luglio 2003, concernente tutela dell'ambiente e AZZOLINI ed altri n. 6/00073, accolta come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta, concernente tutela degli animali a livello comunitario; alle mozioni FIORONI ed altri n. 1/00110, RAISI ed altri n. 1/00211 e CÈ ed altri n. 1/00213, modificate, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 29 maggio 2003, concernenti il commercio equo e solidale.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di re-

golamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente l'attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi (351).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 aprile 2004. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 1° aprile 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, che esenta anche gli agrotecnici dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti (352).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 maggio 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: MAZZUCA; GIULIETTI; GIULIETTI; FOTI; CAPARINI; BUTTI ED ALTRI; PISTONE ED ALTRI; CENTO; BOLOGNESI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; COLLÈ ED ALTRI; SANTORI; LUSSETTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; CARRA ED ALTRI; MACCANICO; SODA E GRIGNAFFINI; PEZZELLA ED ALTRI; RIZZO ED ALTRI; GRIGNAFFINI ED ALTRI; BURANI PROCACCINI; FASSINO ED ALTRI: NORME DI PRINCIPIO IN MATERIA DI ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE (RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA) (310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-E-R)

(Sezione A.C. 310 ed abb. — Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'editoria.

9/310 ed abb./1. Giulietti, Lupi, Germanà.

La Camera,

premesso che l'articolo 12, comma 6 prevede la predisposizione di un apposito regolamento, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, finalizzato alla definizione dei criteri generali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica,

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, a favorire in tutte le sedi il coin-

volgimento e la consultazione degli organismi pubblici competenti ai fini della definizione del suddetto regolamento.

9/310 ed abb./**2**. Carli.

La Camera,

premessò che:

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 – emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione –, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

la soluzione normativa prospettata non sembra sufficiente a determinare una disciplina puntuale che possa tempestivamente ricondurre a legalità la situazione del sistema radiotelevisivo;

elemento determinante ai fini del perseguimento delle condizioni perché il pluralismo informativo possa esplicarsi, stante la limitatezza delle frequenze disponibili, è rappresentato da una dettagliata e aggiornata conoscenza dell'uso delle radiofrequenze,

impegna il Governo

a procedere, per quanto di sua competenza, ad una tempestiva e particolareggiata verifica dei dati relativi all'uso ottimale delle radiofrequenze da parte di

ciascun operatore, esplicitando quindi numero e qualità delle frequenze ridondanti detenute da ogni operatore.

9/310 ed abb./**3**. Bogi.

La Camera,

premessò che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 – emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione –, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

la soluzione normativa prospettata non sembra sufficiente a determinare una disciplina puntuale che possa tempestivamente ricondurre a legalità la situazione del sistema radiotelevisivo;

elemento determinante ai fini del perseguimento delle condizioni perché il pluralismo informativo possa esplicarsi, stante la limitatezza delle frequenze disponibili, è rappresentato da una dettagliata e aggiornata conoscenza dell'uso delle radiofrequenze,

impegna il Governo

a procedere, per quanto di sua competenza, ad una tempestiva e particolareggiata verifica dei dati relativi all'uso ottimale delle radiofrequenze da parte di ciascun operatore, esplicitando quindi numero e qualità delle frequenze ridondanti

detenute da ogni operatore, nonché a riferire costantemente tali dati al Parlamento con apposite relazioni bimestrali.

9/310 ed abb./**4**. Mazzarello.

La Camera,

premessi che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 – emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione –, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

la soluzione normativa prospettata non sembra sufficiente a determinare una disciplina puntuale che possa tempestivamente ricondurre a legalità la situazione del sistema radiotelevisivo;

elemento determinante ai fini del perseguimento delle condizioni perché il pluralismo informativo possa esplicarsi, stante la limitatezza delle frequenze disponibili, è rappresentato da una dettagliata e aggiornata conoscenza dell'uso delle radiofrequenze,

impegna il Governo

a procedere, per quanto di sua competenza, ad una tempestiva e particolareggiata verifica dei dati relativi all'uso ottimale delle radiofrequenze da parte di ciascun operatore, esplicitando quindi numero e qualità delle frequenze ridondanti detenute da ogni operatore, nonché a riferire costantemente

tali dati al Parlamento con apposite relazioni trimestrali.

9/310 ed abb./**5**. Rognoni.

La Camera,

premessi che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 – emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione –, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno delle famiglie italiane per l'acquisto di decoder, prevedendo modalità progressivamente decrescenti per i redditi maggiori. 9/310 ed abb./**6**. Panattoni.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno delle famiglie italiane per l'acquisto di decoder.

9/310 ed abb./7. (Testo modificato nel corso della seduta) Stradiotto.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno delle famiglie italiane per l'acquisto di decoder.

9/310 ed abb./8. (Testo modificato nel corso della seduta) Bimbi.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno delle famiglie italiane per l'acquisto di decoder.

9/310 ed abb./**9**. (Testo modificato nel corso della seduta) De Luca.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di Sostegno delle famiglie italiane per l'acquisto di decoder.

9/310 ed abb./**10**. (Testo modificato nel corso della seduta) Alberta De Simone.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di decoder, stanziando risorse economiche che rendano significativa la diffusione su tutto il territorio nazionale.

9/310 ed abb./**11**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Di Serio D'Antona.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno delle famiglie italiane per l'acquisto di decoder, stanziando risorse economiche che rendano significativa la diffusione su tutto il territorio nazionale.

9/310 ed abb./**12**. Diana.

La Camera,

premessi che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di decoder, stanziando risorse economiche che rendano significativa la diffusione su tutto il territorio nazionale.

9/310 ed abb./**13**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Filippeschi.

La Camera,

premessi che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di decoder, stanziando risorse economiche che rendano significativa la loro diffusione.

9/310 ed abb./**14**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Finocchiaro.

La Camera,

premessi che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di decoder, stanziando risorse economiche che rendano significativa la loro diffusione.

9/310 ed abb./**15**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Fluvi.

La Camera,

premessi che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di decoder, stanziando risorse economiche che rendano significativa la loro diffusione.

9/310 ed abb./**16**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Folena.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di decoder, stanziando risorse economiche che rendano significativa la loro diffusione e garantendo una distribuzione omogenea di detti stanziamenti su tutto il territorio nazionale, in ragione della percentuale di popolazione residente;

a presentare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di erogazione delle suddette risorse e dello stato di diffusione dei decoder tra le famiglie.

9/310 ed abb./17. Duca.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di decoder, stan-

ziando risorse economiche che rendano significativa la loro diffusione.

9/310 ed abb./**18**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Delbono.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 – emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione –, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di decoder, stanziando risorse economiche che rendano significativa la loro diffusione e garantendo una distribuzione omogenea di detti stanziamenti su tutto il territorio nazionale, in ragione della percentuale di popolazione residente;

a presentare una relazione quadrimestrale al Parlamento sullo stato di erogazione delle suddette risorse e dello stato di diffusione dei decoder tra le famiglie.

9/310 ed abb./**19**. Gasperoni.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 – emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione –, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

la previsione della copertura di una popolazione nazionale pari alla soglia del 50 per cento, risulta difforme, in termini riduttivi, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente relativamente all'individuazione dei requisiti per la qualifica di operatore nazionale;

tale soglia di popolazione rischia di risultare non significativa ai fini di una reale garanzia di diffusione di valore nazionale, potendosi esplicare anche solo con

riferimento a singole aree sovraregionali, escludendo parti significative del territorio nazionale e intere regioni,

impegna il Governo

ad individuare misure di sostegno finanziario per favorire un programma di diffusione della programmazione in tecnica digitale della concessionaria pubblica che raggiunga quote di popolazione sempre più crescenti, tali da ricomprendere almeno l'ottanta per cento della popolazione nazionale entro il 1° gennaio 2005.

9/310 ed abb./**20**. Rusconi.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 – emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione –, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

che tra i requisiti fattuali per l'accertamento dell'esistenza di una innovativa offerta di nuovi canali informativi sulla tecnologia digitale terrestre, lo stesso decreto indica la produzione di programmi originali,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per favorire occasioni di cooperazione culturale ed imprend-

ditoriale a livello europeo o con i singoli Stati dell'Unione per la ideazione e la produzione di programmi televisivi volti specificamente ad i nuovi canali trasmissivi digitali.

9/310 ed abb./**21**. Lulli.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 – emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione –, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

che tra i requisiti fattuali per l'accertamento dell'esistenza di una innovativa offerta di nuovi canali informativi sulla tecnologia digitale terrestre, lo stesso decreto indica la produzione di programmi originali,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per favorire occasioni di cooperazione culturale ed imprenditoriale a livello europeo o con i singoli Stati dell'Unione per la ideazione e la produzione di programmi televisivi per i nuovi canali trasmissivi digitali, volti a valorizzare la cultura e la tradizione italiana ed europea.

9/310 ed abb./**22**. Fistarol.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

che tra i requisiti fattuali per l'accertamento dell'esistenza di una innovativa offerta di nuovi canali informativi sulla tecnologia digitale terrestre, lo stesso decreto indica la produzione di programmi originali,

impegna il Governo

a favorire, per quanto di sua competenza, l'ideazione e la realizzazione di una programmazione specifica volta al pubblico dei minori, nel rispetto dei principi e delle finalità del codice di autoregolamentazione Tv e minori approvato il 29 novembre 2002.

9/310 ed abb./**23**. Luongo.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rin-

vio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

lo stesso decreto prevede la possibilità che tale accertamento possa concludersi anche con un esito negativo e che pertanto si debbano adottare le misure per dare attuazione a quanto disposto nella nota giurisprudenza costituzionale;

nell'immediato, le suddette misure, possano produrre effetti sull'occupazione delle imprese interessate e che sui lavoratori non grava nessuna responsabilità circa la indebita ed illegittima situazione ormai consolidatasi da anni nel nostro sistema radiotelevisivo,

impegna il Governo

ad individuare e predisporre tempestivamente, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori del settore radiotelevisivo, le misure di ammortizzazione sociale e di integrazione salariale che si dovessero rivelare necessarie.

9/310 ed abb./**24**. Martella.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma

del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni,

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio.

9/310 ed abb./**25**. Gambale.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verifi-

care se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni,

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva.

9/310 ed abb./**26**. Volpini.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese; con particolare riferimento al settore della ricerca scientifica e tecnologica.

9/310 ed abb./**27**. Rosato.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema,

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consuma-

tori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore farmaceutico.

9/310 ed abb./**28**. Tocci.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema,

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore farmaceutico.

9/310 ed abb./**29**. Albonetti.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia

degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema,

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'istruzione e formazione.

9/310 ed abb./**30**. Sasso.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16, di delega legislativa per l'ema-

nazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema,

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali.

9/310 ed abb./**31**. Lolli.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema,

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della

concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti.

9/310 ed abb./**32**. Pasetto.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, nè sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema,

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

9/310 ed abb./**33**. Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia

degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, nè sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema,

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'editoria.

9/310 ed abb./**34**. Susini.

La Camera,

premesso che:

in molti comuni della Basilicata, in particolare nell'area nord-est (Palazzo S. Gervasio, Bonzi, Genzano, Montemilone, eccetera), la ricezione del TG3 nazionale non è assicurata con una evidente penalizzazione dei cittadini, che chiedono di poter essere informati circa gli eventi, la cultura, l'attività istituzionale e quant'altro accade nella regione;

ritenuto che sia una « vera beffa » far ricevere come accade per il TG3 Puglia ai cittadini lucani succitati;

impegna il Governo
a garantire, dando specifiche disposizioni
in merito alla RAI, la ricezione del TG3
regionale nel 90 per cento del territorio,
conformemente al contratto di servizio.

9/310 ed abb./**35**. (*Testo modificato nel
corso della seduta*) Lettieri.

La Camera,

impegna il Governo:

ad avviare un tavolo istituzionale con
le parti sociali per seguire l'evoluzione

tecnologica, economica, produttiva e so-
ciale del sistema della comunicazione;

ad individuare, in collaborazione con
le parti sociali, eventuali misure a tutela
dei lavoratori in relazione ai processi di
riorganizzazione produttiva;

a promuovere, in collaborazione con
le parti sociali, una specifica formazione
professionale;

a vigilare affinché i processi di tra-
sformazione in public-company della RAI
si svolgano assicurando i diritti dei dipen-
denti.

9/310 ed abb./**36**. Cannella.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Crisi del comparto agrumicolo siciliano)

ANEDDA, LA GRUA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

alluvioni, gelate e scirocco degli ultimi mesi del 2003 hanno messo in difficoltà i produttori di agrumi siciliani, che non sono riusciti a rispettare i contratti firmati con le aziende di trasformazione per la produzione di succhi di frutta e derivati;

ciò potrebbe comportare la revoca, da parte dell'Unione europea, dei contri-

buti concessi alle aziende di trasformazione e l'applicazione di sanzioni a carico dei produttori;

del calo di produzione hanno risentito proprio le aziende di trasformazione, alle quali i produttori hanno fornito meno del 75 per cento delle arance, dei mandarini e dei limoni dovuti per contratto;

la stipula di questi contratti dà diritto a contributi europei a vantaggio delle aziende, che possono in tal modo pagare i produttori;

secondo ragionevoli stime i produttori riuscirebbero a garantire alle industrie appena il 45 per cento degli agrumi previsti, a fronte della soglia minima del 75 per cento di quanto previsto nei contratti, determinando, di conseguenza, la revoca dei contributi per le aziende e le sanzioni per i produttori —:

se non ritenga opportuno emanare, con urgenza, un decreto che dichiari lo stato di crisi del comparto, escludendo in tal modo il rischio di sanzioni e la perdita dei contributi e consentendo la richiesta di cassa integrazione per le aziende in difficoltà. (3-03205)

(23 marzo 2004)

(Sezione 2 – Iniziative per rilanciare l'industria siciliana)

GIUSEPPE GIANNI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

da molto tempo l'industria siciliana attraversa una forte crisi, che colpisce gravemente tutte le province;

tale situazione ha raggiunto livelli drammatici, soprattutto in settori come quello metalmeccanico, maggiormente esposto a crisi occupazionale, e quello chimico, che è minacciato dai processi di razionalizzazione avviati dalle grandi società petrolchimiche e dalle necessarie iniziative a tutela della salute dei lavoratori e della popolazione residente nell'area;

nel mese di aprile 2004 è previsto uno sciopero dell'industria siciliana per protestare contro la desertificazione industriale, la fuga dei grandi gruppi, l'inerzia dell'assessore regionale all'industria;

da molti anni nella regione si attende invano l'attivazione di un accordo di programma nell'industria;

non realizzare tale accordo significherebbe condannare le aree industriali ad un progressivo indebolimento delle risorse per il risanamento ambientale e alla perdita di centinaia di posti di lavoro —:

quali siano i tempi di attivazione dell'accordo di programma e quali iniziative intenda adottare ai fini di un rilancio dell'industria siciliana, che sia compatibile con la tutela ambientale e il mantenimento di adeguati livelli occupazionali. (3-03206)

(23 marzo 2004)

(Sezione 3 – Dati concernenti aziende in difficoltà con conseguenti rischi sul piano dell'occupazione e degli adempimenti fiscali)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

è volontà del Governo pervenire all'emanazione di un provvedimento di urgenza, cosiddetto « decreto spalma Irpef », con riferimento alla gravissima situazione finanziaria di diverse società di calcio;

la rilevanza della questione è notevole, con aspetti anche di ordine pubblico, come dimostrato dagli eventi della partita Roma-Lazio di domenica 21 marzo 2004;

vi è la necessità di impedire che l'opinione pubblica percepisca questo tipo di interventi come assistenzialistici nei confronti di un settore come quello del calcio, « drogato » da ingaggi e compensi al di fuori di ogni logica economica e commerciale;

sono da considerare le precedenti misure adottate nei mesi scorsi, tra cui il cosiddetto decreto « spalma debiti », che, alla luce della situazione attuale, pare non abbiano ottenuto risultati apprezzabili —:

quanti posti di lavoro, relativi ad aziende non appartenenti al settore calcistico, siano a rischio per situazioni causate da difficoltà aziendali e conseguente morosità fiscale analoghe a quelle addotte dalle società di calcio potenziali beneficiarie del decreto. (3-03210)

(23 marzo 2004)

(Sezione 4 – Interpretazione delle norme concernenti l'ordine di precedenza nei trasferimenti del personale docente e del personale Ata portatore di handicap)

DE FRANCISCIS. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il principio ispiratore della legge n. 104 del 1992 è stato quello di garantire le persone disabili che avessero maggiore necessità di tutela: nel testo tale situazione viene indicata con l'introduzione di una nuova fattispecie giuridica, che è il concetto di gravità;

il concetto di gravità distingue, nel caleidoscopio di innumerevoli situazioni di disabilità, la persona con delle « caratteristiche » ben precise, suddividendo coloro che sono autonomi negli atti della vita quotidiana da coloro che, invece, non lo sono e che, quindi, hanno la necessità di essere assistiti in maniera continuativa. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, infatti, recita: « qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici »;

ben due sono le visite mediche alle quali la persona disabile deve sottoporsi: una di invalidità civile ed una seconda volta al riconoscimento dell'*handicap*. La prima ha carattere prettamente medico-legale, mentre la seconda assume un valore medico-sociale;

la normativa che tratta di invalidità civile prevede per tutti coloro che hanno una patologia o una menomazione fisica, psichica o sensoriale la valutazione di tali stati invalidanti, tramite una commissione medica pubblica diversa da quella prevista dalla legge n. 104 del 1992, in forma percentuale, assumendo rilevanza giuridica dal 46 per cento al 100 per cento, intendendo con 100 per cento quelle patologie altamente invalidanti;

il possesso di certificazione di invalidità al 100 per cento è generalmente *conditio sine qua non* per ottenere dalla specifica commissione la condizione di gravità: si può, dunque, avere una invalidità al 100 per cento e non essere « in gravità », ma chi è in condizione di gravità è necessariamente invalido totale;

non vi è obbligo per chi possiede già certificazione medico-legale di sottoporsi a visita in base alla legge n. 104 del 1992, ma generalmente le persone con invalidità

totale chiedono tale visita per essere riconosciuti « in gravità » ed ottenere il beneficio di « priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici »;

sulla base di tali premesse, le disposizioni del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di trasferimenti e di assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004 prevedono, rispettivamente agli articoli 9 ed 8 (che sostanzialmente si ricalcano), le precedenze nell'assegnazione delle sedi;

l'ordine di precedenza è diviso in categorie, per tutelare in forma prioritaria soggetti rientranti in fattispecie giuridiche, che vanno da quelle ritenute più gravi a quelle più attenuate;

all'interno delle categorie sono raggruppate diverse fattispecie specifiche, ciascuna preceduta da lettere dell'alfabeto. Ad esempio, il gruppo III (personale portatore di *handicap*) contiene tre sottogruppi ([d] disabili con invalidità superiore ai due terzi, [e] personale con gravi malattie, [f] disabili in condizione di gravità), la cui sequenza è palesemente in ordine di crescente gravità;

risulta all'interrogante che gli uffici territoriali del centro servizi amministrativi (csa), su indicazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritengono invece l'ordine alfabetico in senso decrescente;

tale interpretazione dell'ordine alfabetico determina conseguenze fortemente negative nell'applicazione del contratto collettivo decentrato nazionale in materia di mobilità del personale docente, educativo ed Ata, perché determina nelle precedenze dei trasferimenti l'iniquo posizionamento dei disabili « gravi » in coda agli aventi diritto, ignorando, in maniera illogica, l'appartenenza della persona handicappata ad una categoria di maggiore o minore gravità rispetto ad un'altra —

se il Ministro interrogato non ritenga questa interpretazione dell'ordine delle precedenze da parte degli uffici territoriali

del centro servizi amministrativi lesiva dei diritti delle persone (tra quelle disabili, le più bisognose di attenzione e di aiuto) e quali iniziative intenda assumere per correggere la situazione descritta. (3-03204)

(23 marzo 2004)

(Sezione 5 – Introiti realizzati dallo Stato a seguito del recente condono edilizio)

REALACCI, BANTI, IANNUZZI, REDUZZI, VILLARI, BIMBI, BINDI, FIORONI, FISTAROL, FRIGATO, GENTILONI, GIACHETTI e MARCORA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003 contiene norme « per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali »;

tale terminologia nasconde, secondo gli interroganti, un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

dai dati forniti dal Cresme ed elaborati dall'annuale « Rapporto ecomafia » di Legambiente emerge che nei due bienni relativi ai due precedenti condoni, 1985-86 e 1994-95, si sono raggiunti i massimi picchi di manufatti abusivi;

per il 2003, sempre dai dati forniti dal Cresme ed elaborati da Legambiente, sono stimati, per difetto, la realizzazione di circa 40.000 nuovi manufatti abusivi, rispetto ai 28.276 del 2001, con un incre-

mento pari a poco meno del 43 per cento, ed è fuori discussione, secondo gli interroganti, un incremento altrettanto deciso e importante anche per l'anno 2004;

a supporto di questa tesi basti ricordare che nel 2002, quando si era ventilata l'ipotesi di un condono, il solo « effetto annuncio » ha provocato la realizzazione di ben 30.821 abusi, rispetto ai 28.276 realizzati nel 2001, pari ad un aumento del 9 per cento, con una concentrazione del 55 per cento del nuovo abusivismo nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa: in queste aree del Paese ormai una casa su quattro è abusiva;

l'azione di contrasto dell'illegalità edilizia e urbanistica portata avanti con impegno da molte procure e da molti amministratori locali, che hanno ottenuto rilevanti risultati anche sotto il profilo ambientale proprio nelle aree a maggior concentrazione di illeciti, ha dovuto nuovamente segnare il passo appena si è diffusa la notizia di nuovo condono edilizio, con un effetto moltiplicatore dei reati;

questa realtà è dimostrata da recenti inchieste giornalistiche e denunciata, ripetutamente, da amministratori locali e magistrati. È di questi giorni un esempio emblematico su tutti: mentre il comune di Roma abbatteva l'ennesimo manufatto abusivo, venivano realizzate nello stesso momento e nella stessa zona due ville abusive;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Agli interroganti non sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli « ecomafiosi », appartenenti ai 135 *clan* del cemento; molti organi di stampa nazionali, come ad esempio le edizioni di *la Repubblica*, *Il Corriere della Sera* di domenica 25

gennaio 2004 e *Il Sole 24 ore* del 2 e 6 febbraio 2004, hanno evidenziato come il condono nazionale, dopo aver già innescato questa spirale di nuovi abusi, si stia rivelando un fallimento, non solo dal punto di vista del governo del territorio, ma anche per il ridottissimo numero di domande di sanatoria;

a supporto di questa tesi e solo come esempio, si riportano alcuni dei dati riportati dalla *Adnkronos* in data 22 marzo 2004. Le domande di condono presentate risultano:

- 1) 350 al comune di Milano;
- 2) 280 al comune di Napoli;
- 3) 100 al comune di Bologna;
- 4) 200 al comune di Torino;

5) in Sicilia, a seguito della riapertura dei termini dei condoni edilizi del 1985 e del 1994, disposta con la legge finanziaria regionale per il 2003, sono state presentate poco più di un migliaio di domande di sanatoria, in particolare nel comune di Palermo sono state 412 le domande di sanatoria presentate; in conseguenza dell'esiguo numero di domande di sanatoria presentate, l'assessore ai beni culturali della Sicilia ha proposto di non applicare sull'isola il recente condono nazionale e di accantonare la legge sul riordino delle coste, che sanerebbe, con effetti devastanti, gli abusi compiuti lungo i litorali;

a fine febbraio 2004 le regioni Campania, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata e Lazio hanno presentato ricorso alla Corte Costituzionale contro il condono edilizio;

a fronte di questa situazione, il Governo sembra intenzionato a riaprire i termini per aderire al condono edilizio, in modo di avere anche il tempo per acquisire la sentenza della Corte Costituzionale;

questo ennesimo condono edilizio (il terzo in 20 anni), come risulta da stime fornite dall'Ance, comporta, per i comuni

italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro, gli stessi dovranno, infatti, spendere una cifra compresa fra 6 e 8 miliardi di euro per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali. Per non parlare del danno incalcolabile al territorio italiano;

ove tali notizie di stampa trovassero riscontro nella realtà, si tratterebbe, quindi, di un autentico fallimento della politica del Governo in materia di finanze, di legalità e di governo del territorio —:

se sia in grado di quantificare l'introito finanziario finora raggiunto, a fronte delle entrate previste per le casse dello Stato pari a 3,8 miliardi di euro, e se il Governo, visti il basso numero di adesioni e il conseguenziale mancato raggiungimento dell'introito finanziario previsto dal condono edilizio, non ritenga necessario un ripensamento complessivo della vicenda, in modo da evitare ulteriori danni al territorio. (3-03207)

(23 marzo 2004)

(Sezione 6 – Tutela degli inquilini degli immobile dell'Agenzia del demanio acquistati dalla società Fintecna)

VENDOLA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto 10 dicembre 2003 del direttore generale del dipartimento del tesoro, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2003, serie generale, n. 297, si autorizzava l'agenzia del demanio a vendere a trattativa privata e in blocco i beni immobili di proprietà dello Stato elencati negli allegati al citato decreto;

nell'allegato sono stati inseriti terreni, autorimesse, locali commerciali, asili nido, campi sportivi, ma la parte più rilevante è composto da alloggi, ubicati in tutte le regioni italiane, ma anche in Grecia;

si tratta di beni di enti pubblici non territoriali (Monopoli dello Stato, Demanio ed altri), che sono stati venduti in blocco ai sensi degli articoli 41-bis, comma 6, e 29, comma 1, del decreto 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

in particolare gli alloggi, circa 400, del citato elenco allegato al decreto 10 dicembre 2003 sono stati venduti in blocco alla *Fintecna* spa, con sede in Roma, in via Versilia, n. 2, a far data dal 23 dicembre 2003, a seguito di una manifestazione di interesse all'acquisto avanzata con nota n. 12071 del 5 dicembre 2003;

la *Fintecna* è una società il cui capitale azionario è al 100 per cento del ministero dell'economia e delle finanze;

con lettere raccomandate con avviso di ricevimento, il ministero dell'economia e delle finanze — amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato — ha comunicato agli inquilini che gli alloggi sono stati acquistati dalla *Fintecna* e che, a partire dal 23 dicembre 2003, l'amministrazione non ha più la titolarità della proprietà e che non bisogna più versare alla stessa le spettanze mensili. Tali lettere hanno creato tra gli inquilini incertezza per il futuro e preoccupazioni, alle quali va data una risposta concreta e certa —:

se gli alloggi in questione saranno oggetto di dismissione e in tale contesto se agli inquilini sarà garantito il diritto alla prelazione, con quali modalità sarà eventualmente determinato il prezzo di vendita, quali forme di tutela siano previste per coloro che sono impossibilitati a procedere all'eventuale acquisto, tenuto conto, inoltre, che molti contratti di locazione sono scaduti o in scadenza, e se non ritenga necessario procedere a rinnovi contrattuali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, previo accordo integrativo con le organizzazioni sindacali degli inquilini. (3-03208)

(23 marzo 2004)

(Sezione 7 — Data delle consultazioni elettorali amministrative ed europee)

CABRAS, MONTECCHI, VIOLANTE, AGOSTINI, BOGI, CALZOLAIO, INNOCENTI, MAGNOLFI, NICOLA ROSSI, RUZZANTE, LEONI, AMICI, BIELLI, CALDAROLA, D'ALEMA, MARONE, POLLASTRINI, SABATTINI e SODA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

come noto, in base alle vigenti disposizioni di legge, il rinnovo delle amministrazioni provinciali, comunali e circoscrizionali può svolgersi durante il periodo che intercorre tra le date del 15 aprile e del 15 giugno di ciascun anno, previa emanazione del decreto del Ministro interrogato di indicazione della data di celebrazione delle consultazioni elettorali, emanazione che deve, comunque, intervenire non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente;

la concomitanza delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo ha indotto l'Esecutivo a proporre l'abbinamento delle due consultazioni elettorali da tenersi nelle giornate di sabato e domenica, nonché a modificare la legislazione vigente, al fine di rendere compatibile il suddetto abbinamento;

fino ad oggi non si conoscono atti che diano garanzie sulla data effettiva delle scadenze elettorali —:

con quali modalità intenda fornire a tutte le forze politiche e all'opinione pubblica informazioni certe sulle date in cui si svolgeranno le elezioni europee ed amministrative. (3-03209)

(23 marzo 2004)

(Sezione 8 — Integrazione del bando di concorso per uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale del 28 febbraio 2004)

ANTONIO RUSSO. — *Al Ministro della giustizia.* — Premesso che:

con decreto ministeriale del 28 febbraio 2004 del Ministro interrogato è stato

pubblicato un bando di concorso per uditore giudiziario, nel quale è previsto lo svolgimento di una prova preliminare;

all'articolo 4, punto 16), lettera *d*), del predetto decreto, viene riconosciuto il diritto all'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove scritte per coloro che risultano diplomati alla scuola di specializzazione per le professioni legali ed anche per quei candidati anche solo in procinto di conseguire tale diploma;

tale bando non riconosce, allo stesso modo, il diritto all'esonero dalla prova preliminare a tutti quei candidati che, entro la data di indizione del concorso, hanno superato l'esame di abilitazione alla professione forense, creando così un'evidente disparità di trattamento tra coloro

che risultino in possesso di un semplice diploma rilasciato da una scuola di specializzazione, o addirittura si trovino soltanto in procinto di conseguirlo, e coloro che, invece, conclusi gli studi universitari, hanno sostenuto e superato l'esame di abilitazione alla professione forense, in ogni caso dopo aver svolto il biennio di pratica forense presso uno studio legale —:

se non ritenga assolutamente indispensabile e urgente integrare il predetto bando, estendendo l'esonero dalla prova preliminare anche a tutti i candidati che abbiano superato l'esame di abilitazione alla professione forense entro il 31 dicembre 2003. (3-03211)

(23 marzo 2004)

DISEGNO DI LEGGE: S. 2791 — DISPOSIZIONI CONCERNENTI I MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN ITALIA, IN ATTUAZIONE DELLA DECISIONE 2002/772/CE, DEL CONSIGLIO (APPROVATO DAL SENATO) (4828)

(A.C 4828 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge dà attuazione alla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom.

(A.C 4828 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

(Membro del Parlamento europeo).

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, le parole: « rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

b) all'articolo 1, primo comma, le parole: « I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

c) all'articolo 2, quarto comma, la parola: « rappresentanti » è sostituita dalla seguente: « membri »;

d) all'articolo 4, primo comma, le parole: « rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « membro del Parlamento europeo spettante all'Italia »;

e) all'articolo 6:

1) al primo comma, alinea, le parole: « rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « membro del Parlamento europeo spettante all'Italia »;

2) al secondo comma, le parole: « il rappresentante » sono sostituite dalle seguenti: « il membro del Parlamento europeo »;

3) al terzo comma, le parole: « il rappresentante » sono sostituite dalle seguenti: « il membro del Parlamento europeo »;

4) al quarto comma, le parole: « Il rappresentante » sono sostituite dalle seguenti: « Il membro del Parlamento europeo »;

5) al sesto comma, le parole: « ai rappresentanti » sono sostituite dalle seguenti: « ai membri »;

f) all'articolo 7, primo comma, le parole: « rappresentanti italiani al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

g) all'articolo 12, ottavo comma, le parole: « dei rappresentanti » sono sostituite dalle seguenti: « dei membri »;

h) all'articolo 22, quarto comma, le parole: « ai rappresentanti » sono sostituite dalle seguenti: « ai candidati »;

i) all'articolo 40, primo comma, le parole: « dei rappresentanti al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

l) all'articolo 41, primo comma, le parole: « Il rappresentante » sono sostituite dalle seguenti: « Il candidato »;

m) all'articolo 44, primo comma, le parole: « di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, » sono sostituite dalle seguenti: « di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, »;

n) all'articolo 49, primo comma, le parole: « dei rappresentanti al Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei rappresentanti italiani e per l'elezione dei rappresentanti di » sono sostituite dalle seguenti: « dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad »;

o) all'articolo 51, primo comma, le parole: « rappresentanti italiani al Parlamento europeo, » sono sostituite dalle seguenti: « membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, »;

p) all'articolo 52:

1) al primo comma, le parole: « rappresentanti al » sono sostituite dalle seguenti: « membri del »;

2) al secondo comma, la parola: « rappresentanti » è sostituita dalla seguente: « membri »;

q) all'articolo 55, primo comma, le parole: « rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ».

2. Alla legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: « Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

b) all'articolo 1, primo comma, le parole: « Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

c) all'articolo 2, primo comma, le parole: « Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « Ai membri del Parlamento europeo »;

d) all'articolo 3, primo comma:

1) al primo periodo, le parole: « I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « I membri del Parlamento europeo »;

2) al secondo periodo, le parole: « Agli stessi rappresentanti » sono sostituite dalle seguenti: « Agli stessi membri »;

e) all'articolo 4, primo comma, le parole: « Per i rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, » sono sostituite dalle seguenti: « Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, »;

f) all'articolo 5, primo comma, le parole: « Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, » sono sostituite dalle seguenti: « Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ».

3. Il riferimento ai « rappresentanti italiani al Parlamento europeo », contenuto in disposizioni legislative vigenti diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, si intende sostituito dalle parole: « membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia », ove compatibili.

(A.C. 4828 – Sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

(Incompatibilità).

1. L'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

a) membro della Commissione delle Comunità europee;

b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;

c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

d) membro della Corte dei conti delle Comunità europee;

e) mediatore delle Comunità europee;

f) membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;

g) membro del Comitato delle Regioni;

h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;

l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea ».

2. Dopo l'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. – 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:

a) con l'ufficio di deputato o di senatore;

b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro ».

3. All'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ».

(A.C. 4828 - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

(Efficacia).

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, lettera *a*), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge ha efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

(A.C. 4828 - Sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE S. 2720 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 2004, N. 24, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÉ IN MATERIA DI ACCISE SUI TABACCHI LAVORATI (APPROVATO DAL SENATO) (4781)

(A.C. 4781 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:

lo stanziamento di 10 milioni di euro, di cui all'articolo 1, non risulta interamente impegnato dal contratto collettivo stipulato il 28 gennaio 2004 ed è sufficiente a far fronte alla corresponsione di un importo pari a 138.657 euro annui a titolo di indennità speciale per il personale dirigente;

le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 3-*quater* per il rinnovo contrattuale della carriera prefettizia sono destinate a finanziare esclusivamente, nel biennio 2004-2005, componenti variabili della retribuzione che non comportano l'assunzione di oneri a regime;

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

*all'articolo 3-*quater*, comma 1, siano aggiunte le seguenti parole:*

« da destinare esclusivamente alle componenti variabili della retribuzione da erogare al personale interessato limitatamente agli anni 2004 e 2005 ».

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 e 1.11 Leoni, 1.12 Sgobio, 1.14 Bulgarelli, 2.1 e 2.2 Leoni, 2.10 Mascia, 2.11 Leoni, 2.12 Sgobio, 2.13 Bulgarelli e 3.1 Leoni e sugli articoli aggiuntivi 1.01 Leoni, 1.02 Sgobio, 3-*quater*.01 Biondi, e 3-*quater*.02 Verro, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 4781 — Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concer-

nenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Riconoscimento indennità speciale).

1. Per il personale del settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, addetto alle attività di soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio previsti dalla normativa vigente, con esclusione del personale di cui all'articolo 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il contratto collettivo nazionale definisce una speciale indennità che tenga conto dell'effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei relativi compiti. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

ARTICOLO 2.

(Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquecento unità complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento ai sensi della presente disposizione, nei limiti di spesa di 4.222.000 euro per l'anno 2004, di 15.750.000 euro per l'anno 2005 e di 16.000.000 euro a decorrere dal 2006.

Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco, si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni per il servizio antincendio e di soccorso tecnico urgente nelle isole Eolie, Lampedusa e Pantelleria).

1. Per far fronte alle peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria, il Ministero dell'interno, nei bandi di concorso per il profilo di vigile del fuoco, indetti nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, può individuare particolari requisiti per l'accesso ai posti disponibili nelle relative sedi di servizio presenti in ciascuna di tali isole, che tengano conto della prioritaria esigenza di garantire la continuità del servizio in relazione alle difficoltà connesse alla situazione geografica e morfologica dei territori.

2. In fase di prima applicazione del presente decreto, il Ministero dell'interno procede, nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, al reclutamento del personale nel profilo professionale di vigile del fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al comma 1, mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale, da bandire con decreto del Ministro dell'interno, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di vigile del fuoco.

3. Il personale assunto ai sensi del presente articolo non può essere trasferito dalla sede di prima assegnazione prima che abbia prestato servizio effettivo per almeno cinque anni.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati).

1. Al fine di dare urgente attuazione alla direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, recante alcune modificazioni al regime delle accise sui tabacchi lavorati, l'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura del cento per cento dal 1° marzo al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente, costituisce l'ammontare dell'imposta di consumo dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui al primo comma del medesimo articolo.

2. Il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta; dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tale termine decorre per intero per le richieste il cui procedimento non si è ancora concluso a tale data.

ARTICOLO 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a euro 4.222.000 per l'anno 2004 ad euro 15.750.000 per l'anno 2005 e ad euro 16.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4781 – Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « della legge 24 dicembre 2003, n. 350, » sono

inserite le seguenti: « e per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » e *dopo le parole:* « a decorrere dal 2004 » *sono aggiunte le seguenti:* « , di cui una quota pari a euro 138.657 annui da destinare all'indennità speciale per il personale dirigente ».

All'articolo 2:

al comma 1, terzo periodo, le parole: « del Ministro dell'interno », *ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente:* « direttoriale ».

All'articolo 3:

al comma 1 e nella rubrica, le parole: « Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria » *sono sostituite dalle seguenti:* « minori della Sicilia ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — (Brevetto per l'esercizio delle attività di volo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). — 1. All'articolo 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

“b-bis) brevetto di pilota di aereo;

b-ter) brevetto di specialista di aereo”;

b) al comma 4, le parole: “direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi” sono sostituite dalle seguenti: “capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile”.

ART. 3-ter. — (Misure in materia di assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). — 1. Le assunzioni nel profilo di vigile del fuoco, autorizzate ai sensi dei commi 54 e 55 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono

effettuate nella misura del cinquanta per cento utilizzando la graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede utilizzando la graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 92 del 20 novembre 2001.

2. La validità delle graduatorie del concorso pubblico a sessantaquattro posti di operatore sala macchine, indetto con decreto direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 16 del 25 febbraio 2000, e del concorso pubblico a centouno posti di addetto ai terminali evoluti, indetto con decreto direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 16 del 25 febbraio 2000, è differita fino al 31 dicembre 2005.

ART. 3-quater. — (Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia). — 1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 sono stanziati le somme di euro 3.000.000 per l'anno 2004 e di euro 5.000.000 per l'anno 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 3.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 5.000.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ».

All'articolo 4:

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. L'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, non può essere inferiore a euro 60 per n. 1.000 sigarette. A decorrere dal 1° luglio 2006 tale importo minimo è elevato a 64 euro”.

2-ter. All'articolo 2, secondo comma, lettera a), della legge 7 marzo 1985, n. 76, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

“3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 grammi e la cui fascia, in forma spirale, forma un angolo acuto di almeno 30 gradi rispetto all'asse longitudinale del sigaro;

4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 millimetri;” ».

Nel titolo, dopo le parole: « vigili del fuoco » sono inserite le seguenti: « e della carriera prefettizia ».

(A.C. 4781 – Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Riconoscimento indennità speciale).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , con esclusione del personale di cui all'articolo 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: 10 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 20 milioni di euro a decorrere dal 2004;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.

1. 14. Bulgarelli, Cento, Zanella, Guerzoni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 10.138.657 euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 10.138.657 euro.

***1. 10.** Leoni, Amici, Guerzoni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 10.138.657 euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 10.138.657 euro.

***1. 13.** Sgobio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. L'indennità oraria per i turni notturni e festivi, fissata dall'articolo 59, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 in lire duemila, viene incrementata del 50 per cento. Per il personale in turno di servizio a capodanno, pasqua, 1° maggio, ferragosto, natale e santa Barbara l'indennità oraria fissata dal suddetto articolo 59, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 in lire quattromila, viene incrementata del 50 per cento.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, lo stanziamento di cui al comma 1 è aumentato di altri 10 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis dall'articolo 1, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui al comma 2.

2. L'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 11. Leoni, Amici, Guerzoni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. L'indennità oraria per i turni notturni e festivi, fissata dall'articolo 59, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 in lire duemila, viene incrementata del 50 per cento. Per il personale in turno di servizio a capodanno, pasqua, 1° maggio, ferragosto, natale e santa Barbara l'indennità oraria fissata dal suddetto articolo 59, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 in lire quattromila, viene incrementata del 50 per cento.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, lo stanziamento di cui al comma 1 è aumentato di altri 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.

1. 12. Sgobio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. La speciale indennità di cui al comma 1 è riconosciuta, altresì, agli specialisti elicotteristi, sommozzatori e nautici. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

1-ter. Ai relativi maggiori oneri, di cui al comma 1-bis, pari a euro 1 milione a decorrere dall'anno 2004, si provvede nel seguente modo:

a) per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1. 1. Leoni, Amici, Guerzoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in attuazione dell'articolo 17, comma 3, capo III, del CCI, siglato in data in data 24 aprile 2002, denominato « code contrattuali », è autorizzato a sti-

pulare polizze assicurative in grado di dare la necessaria copertura economica e legale a tutti quei dipendenti che, nell'espletamento delle loro funzioni, con particolare riferimento all'attività di soccorso, si trovino caricati di una responsabilità civile verso terzi, ovvero nei confronti della stessa amministrazione, senza avere agito con atti viziati da negligenza o dolo. La stessa copertura assicurativa deve essere riconosciuta anche a quei dipendenti del settore tecnico-amministrativo-informatico che si trovino nelle medesime condizioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. All'onere derivante dall'articolo 1-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascun anno, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui al comma 2.

2. L'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 01. Leoni, Amici, Guerzoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in attuazione dell'articolo 17, comma 3, capo III, del CCI, siglato in data in data 24 aprile 2002, denominato « code contrattuali », è autorizzato a stipulare polizze assicurative in grado di dare la necessaria copertura economica e legale a tutti quei dipendenti che, nell'espletamento delle loro funzioni, con particolare riferimento all'attività di soccorso, si trovino caricati di una responsabilità civile verso terzi, ovvero nei confronti della stessa amministrazione, senza avere agito con atti viziati da negligenza o dolo. La stessa copertura assicurativa deve essere riconosciuta anche a quei dipendenti del settore tecnico-amministrativo-informatico che si trovino nelle medesime condizioni.

2. Per le finalità del comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono ulteriormente aumentate di 3 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 1, pari a 10 milioni *con le seguenti:* degli articoli 1 e 1-bis, pari a 13 milioni.

1. 02. Sgobio.

ART. 2.

(Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. Al fine di assicurare il funzionamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la continuità del soccorso alla popolazione, la dotazione organica del Corpo è aumentata complessivamente di novemila unità di cui:

a) seimila in B1 qualifica funzionale, profilo professionale vigile del fuoco;

b) duemila in B2 qualifica funzionale, profilo professionale di capo squadra;

c) mille in VI qualifica funzionale, profilo professionale di capo reparto.

2. Alla copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico di cui al comma 1 si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* — 4° serie speciale — n. 24 del 27 marzo 1998 e mediante assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a centosessantatré posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* — 4° serie speciale — n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Per la copertura dei posti rimanenti si provvede mediante distinti concorsi per

soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio nei comandi provinciali dei vigili del fuoco a tempo determinato per periodi di venti giorni in qualità di vigili del fuoco, anche se discontinui ovvero per periodi di prestazioni nelle squadre di volontari e nel corso di eventi calamitosi, successivamente al 1° gennaio 1990, ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è più consentito il servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni svolto dal personale volontario iscritto nelle liste dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, fatti salvi i periodi di addestramento e di aggiornamento per il personale volontario in servizio presso i distaccamenti volontari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di euro 67.500.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Conseguentemente:

all'articolo 3-ter, sopprimere il comma 1;

all'articolo 5, sopprimere il comma 2.

2. 10. Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. Considerate le gravi carenze presenti nell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dovute alle accresciute esigenze operative, in particolare per la lotta agli incendi boschivi, per le attività legate alla difesa civile e la lotta all'uso di sostanze chimiche e batteriologiche, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incremen-

tata di tremila unità complessive, scaglionate nel triennio 2004-2006. Alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco, si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.

2. Ai relativi maggiori oneri, valutati nel limite massimo di euro 22.500.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

2. 1. Leoni, Amici, Guerzoni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquecento con la seguente: mille.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: 4.222.000 fino a: 16.000.000 con le seguenti: 8.440.000 per l'anno 2004 ad euro 31.500.000 per l'anno 2005 e ad euro 32.000.000;

all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole da: 4.222.000 fino a: 16.000.000 con le seguenti: 8.440.000 per l'anno 2004 ad euro 31.500.000 per l'anno 2005 e ad euro 32.000.000.

2. 13. Bulgarelli, Cento, Zanella.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Per il completamento dell'articolazione territoriale delle direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, è incrementata di tre unità di livello dirigenziale generale, nei limiti di spesa di 424.667 euro per l'anno 2004, di 431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314.

1-ter. Per le finalità di cui la comma 1-bis, lo stanziamento di cui al comma 1 è incrementato di 424.667 euro per l'anno 2004, di 431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 2, pari a 424.667 euro per l'anno 2004, di 431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante quota

parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui al comma 2.

2. L'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. 11. Leoni, Amici, Guerzoni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Per il completamento dell'articolazione territoriale delle direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, è incrementata di tre unità di livello dirigenziale generale, nei limiti di spesa di 424.667 euro per l'anno 2004, di 431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314.

1-ter. Per le finalità di cui la comma 1-bis, lo stanziamento di cui al comma 1 è incrementato di 424.667 euro per l'anno 2004, di 431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole da: 4.222.000 fino a: 16.000.000 con le seguenti: 4.646.667 per l'anno 2004 ad euro 16.181.497 per l'anno 2005 e ad euro 16.431.497.

2. 12. Sgobio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Le regioni, province e comuni che usufruiscono, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in posizione di comando o distacco, inquadrano detto per-

sonale nelle proprie dotazioni organiche dietro presentazione delle domande degli interessati, con la qualifica corrispondente alle funzioni realmente svolte al servizio dell'ente locale.

1-ter. Agli eventuali maggiori oneri, valutati nel limite massimo di euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

2. 2. Leoni, Amici, Guerzoni.

ART. 3.

(Disposizioni per il servizio antincendio e di soccorso tecnico urgente nelle isole minori della Sicilia).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — *(Presidi per il soccorso tecnico urgente e protezione civile)* — 1. Nelle isole individuate nell'allegato A, considerata la peculiarità del territorio e la necessità di dare una maggiore protezione alle aree naturali protette ivi esistenti, nonché la necessità di assicurare il servizio di soccorso tecnico urgente ai cittadini ed ai turisti, è prevista l'istituzione di un presidio permanente per l'attività di soccorso urgente e protezione civile gestito dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composto di otto unità di cui un capo reparto, due capo squadra e cinque vigili. A tale scopo il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire uno o più concorsi riservati ai residenti nei rispettivi comuni delle isole individuate nell'allegato A. I vincitori dei concorsi, oltre al normale percorso formativo previsto, devono essere adeguata-

mente formati per tutte le esigenze operative di tipo nautico, speleo-fluviale-alpinistico e altre tipologie utili all'espletamento del servizio tecnico urgente e all'attività di protezione civile. Il personale dei vigili del fuoco dei presidi permanenti lavora in stretto contatto con il sindaco ed è coadiuvato nelle attività, curandone la formazione ed il coordinamento, dalle squadre di volontari di protezione civile dei comuni.

2. I comuni interessati dalle disposizioni di cui al comma 1, mettono a disposizione i locali idonei per l'alloggiamento di mezzi e attrezzature utili al servizio e agli alloggi del personale e delle famiglie. A tale scopo i comuni possono individuare e sottoporre richieste per l'utilizzo di beni demaniali o in ogni caso di enti pubblici in disuso a titolo gratuito, nonché l'acquisto di mezzi e attrezzature idonee alla particolarità urbanistica e ambientale delle isole, definite in un piano complessivo concordato con la regione interessata ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Il Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri concorre al finanziamento delle necessità di cui al comma 2 attraverso un contributo finanziario straordinario pari ad un massimo di 500.000 euro per ogni comune. Le regioni interessate partecipano all'attuazione di detti programmi di intervento con un importo pari almeno al 50 per cento della quota a carico dello Stato.

4. Gli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco necessari per l'attuazione del presente articolo sono compresi nell'incremento previsto all'articolo 2 del presente decreto. In prima applicazione gli stessi posti disponibili sono messi a disposizione del personale già in servizio nelle qualifiche richieste purché assuma la residenza stabile nei comuni prescelti ed inoltre le qualifiche di capo reparto e caposquadra possono essere affidate dai comandi provinciali di appartenenza con le procedure previste per l'affidamento delle « funzioni superiori ».

5. Considerata la particolarità delle prestazioni che deve offrire alle popola-

zioni, in qualità di ore lavorate e qualità del servizio, al personale che presta servizio in detti presidi spetta una speciale indennità che sarà concordata in sede di contrattazione tra il Dipartimento dei vigili del fuoco e le organizzazioni sindacali.

6. Ai relativi maggiori oneri, valutati nel limite massimo di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente allegato:

Allegato A — Elenco isole minori individuate per la creazione dei presidi

Ventotene: Latina — Lazio;

Ponza (Palmarola): Latina — Lazio;

Giglio (Giannutri): Grosseto — Toscana;

Capraia: Livorno — Toscana;

Tremiti: Foggia — Puglia;

Lipari (Vulcano): Messina — Sicilia;

Salina (Alicudi-Filicudi): Messina — Sicilia;

Stromboli (Panarea): Messina — Sicilia;

Favignana (Levanzo): Trapani — Sicilia;

Marettimo: Trapani — Sicilia;

Ustica: Palermo — Sicilia;

Linosa: Agrigento — Sicilia;

San Pietro: Cagliari — Sardegna;

Maddalena (Caprera): Sassari — Sardegna.

3. 1. Leoni, Amici, Guerzoni.

Al comma 1, sostituire le parole: requisiti per l'accesso con le seguenti: titoli di merito valutabili ai fini dell'accesso.

3. 2. Detomas.

Al comma 2, sopprimere le parole: in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed.

3. 3. Detomas.

ART. 3-bis.

(Brevetto per l'esercizio delle attività di volo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Sopprimerlo.

3-bis. 1. Mascia.

ART. 3-ter.

(Misure in materia di assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Al comma 1, dopo le parole: legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere le seguenti: sono effettuate dando priorità alle esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole minori della Sicilia, con le procedure di cui all'articolo 3 del presente decreto. Le ulteriori assunzioni autorizzate ai sensi dei citati commi 54 e 55 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003.

3-ter. 1. Detomas.

ART. 3-quater.

(Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia).

Sopprimerlo.

***3-quater. 1.** Mascia.

Sopprimerlo.

***3-quater. 2.** Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

ART. 3-quinquies. (*Inquadramento dei funzionari non dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno appartenenti all'ex carriera direttiva di ragioneria nel ruolo di vice prefetti*). — 1. In deroga all'articolo 10, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 28 luglio 1999, n. 266, ed agli articoli 4, 5, 7, 33 e 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, i funzionari non dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno appartenenti all'ex carriera direttiva di ragioneria, assunti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e muniti di diploma di laurea ad indirizzo economico, che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 139 del 2000 risultavano impiegati in funzioni proprie della carriera prefettizia, così come individuate nella tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 139 del 2000, sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto aggiunto.

2. La disposizione di cui al comma 1 non è derogabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con provvedimento del Ministro dell'interno si provvede alla ricostruzione della carriera, tenuto conto delle attività svolte e del servizio già prestato dai dipendenti funzionari di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-quater. 01. Biondi.

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

ART. 3-quinquies. (*Inquadramento dei funzionari non dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno appartenenti all'ex carriera direttiva di ragioneria nel ruolo di vice prefetti*). — 1. In deroga all'articolo 10, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 28 luglio 1999, n. 266, ed agli articoli 4, 5, 7, 33 e 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, i funzionari non dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno appartenenti all'ex carriera direttiva di ragioneria, assunti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e muniti di diploma di laurea ad indirizzo economico, che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 139 del 2000 risultavano impiegati in funzioni proprie della carriera prefettizia, così come individuate nella tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 139 del 2000, sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto aggiunto.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-quater. 02. Verro.